



REGIONE LIGURIA

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ordinanza N.5/2021

**Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 relative al territorio della provincia di Imperia Distretti n.1 Ventimigliese e n. 2 Sanremese.**

### VISTI E RICHIAMATI:

l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), in forza del quale il Presidente della Giunta regionale può emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa all'intero territorio regionale o a parte del suo territorio comprendente più comuni in materia di Igiene, Sanità pubblica e Polizia veterinaria;

il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 (Codice della Protezione Civile);

la legge regionale 24 maggio 2006 n. 12 "Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari";

la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 3 febbraio 2020 n. 630 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

il decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile - coordinatore interventi ai sensi dell'O.C.D.P.C. 27 febbraio 2020 n. 624 con il quale, tra l'altro, è stato nominato il Presidente della Regione Liguria quale Soggetto Attuatore ai sensi dell'art. 1, comma 1, della O.C.D.P.C. 630 del 3 febbraio 2020;

il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019) convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 eccezione dell'art. 3, comma 6 bis e dell'art. 4;

il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 e in particolare l'art. 3;

il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali) convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40;

Il decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19" convertito, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2020, n. 74 e in particolare l'art.1 comma 16;

il decreto-legge 30 luglio 2020 n.83 "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID - 19 deliberata il 31 gennaio 2020" convertito, con modificazioni, dalla L. 25 settembre 2020, n. 124;

il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, -Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159 recante: «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale.»;

il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19" convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ;

le delibere del Consiglio dei Ministri in data 29 luglio 2020 e 7 ottobre 2020 con le quali è stato prorogato, rispettivamente, al 15 ottobre 2020 e al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 29 gennaio 2021, n.6 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”;

il decreto-legge 05 gennaio 2021, n. 1 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

la delibera del Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2021 recante: “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” con la quale è stato tra l'altro prorogato lo stato di emergenza al 30 aprile 2021;

il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”;

il DPCM 14 gennaio 2021. “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”;

il decreto-legge del 22 febbraio 2021, in corso di pubblicazione, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 con il quale, tra l'altro, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, si dispone la prosecuzione, fino al 27 marzo 2021, su tutto il territorio nazionale, del divieto di spostarsi tra diverse Regioni o Province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute; resta comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

le ordinanze del Ministro della Salute:

- 10 novembre 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
- 24 novembre 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
- 24/12/2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
- 16 gennaio 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per le Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle d'Aosta”;

VISTA, da ultimo, l'ordinanza del Ministro della Salute del 12 febbraio 2021 “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Liguria, Toscana e Umbria e nelle Province autonome di*

*Trento e Bolzano*”, ai sensi della quale sono applicate alla Regione Liguria, tra le altre, le misure di cui all’art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, per quindici giorni a far data dal 14 febbraio 2021;

**RICHIAMATE** le proprie precedenti ordinanze recanti misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

**PRESO ATTO** delle evidenze relative alla severità del quadro epidemiologico, che impongono la necessità di rafforzare le misure restrittive con ordinanze regionali per le aree a maggiore incidenza di contagi;

**CONSIDERATO** che, dalla relazione presentata dalla struttura Prevenzione e Programmazione di Alisa in data 22 febbraio 2021 e depositata agli atti d’ufficio si evince che, premessa l’elevata incidenza di Covid - 19 sul territorio francese (in particolare nell’area della Costa Azzurra, con un’incidenza settimanale superiore a 2,5 casi/1.000 abitanti che ha determinato un quadro epidemiologico di “allerta massima”) e la conseguente pressione sugli ospedali nel Dipartimento francese al confine con la Regione Liguria, il quadro epidemiologico nei Distretti n. 1 Ventimigliese e n. 2 Sanremese della Provincia di Imperia è stato caratterizzato:

- da metà gennaio, da un progressivo aumento dell’incidenza media giornaliera di Covid-19, stabilizzandosi su valori intorno a 3/10.000 abitanti *\*die* nel periodo 25.1.2021 - 14.2.2021;
- dal 14 gennaio la Regione Liguria presenta uno scenario di rischio identificato da Area Arancione;
- nel corso della settimana 15.2.2021 - 21.2.2021 si è osservato un ulteriore incremento dell’incidenza media giornaliera che ha superato la soglia di 3,5 casi/10.000 abitanti *\*die* (in alcuni Paesi soglia di allerta massima), con circolazione più intensa nel distretto di Ventimiglia;
- nella settimana 15.2.2021 - 21.2.2021 l’incidenza media settimanale su 1.000 abitanti è superiore a 3,5/1.000 abitanti nel Distretto di Ventimiglia, a fronte di un dato pari a 2,66/1.000 abitanti e 1,34/1.000 abitanti, rispettivamente nei Distretti di Sanremo e Imperia;
- dalla fine di gennaio, da un progressivo aumento della pressione sulle strutture ospedaliere di ASL1, in controtendenza con quanto osservato nelle strutture presenti nel territorio delle altre ASL liguri.

**RITENUTO**, conseguentemente, necessario adottare immediate misure restrittive di contrasto alla diffusione del contagio, limitatamente ai territori sopra indicati;

**RILEVATO** pertanto che appare necessario applicare misure speciali ai Comuni del Distretto n. 1 Ventimigliese e n. 2 Sanremese della Provincia di Imperia, di seguito elencati:

➤ **Comuni Distretto 1 Ventimigliese:**

Airole, Apricale, Bordighera, Camporosso, Castel Vittorio, Dolceacqua, Isolabona, Olivetta San Michele, Perinaldo, Pigna, Rocchetta Nervina, San Biagio della Cima, Seborga, Soldano, Vallebona, Vallecrosia, Ventimiglia;

➤ **Comuni Distretto 2 Sanremese:**

Badalucco, Baiardo, Castellaro, Ceriana, Molini di Triora, Montalto Carpasio, Ospedaletti, Pompeiana, Riva Ligure, Sanremo, Santo Stefano al Mare, Taggia, Terzorio, Triora;

#### **RITENUTO:**

d'individuare le suddette misure speciali nella chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e degli organismi formativi di leFP; gli Istituti di istruzione, statali e paritari, e gli organismi formativi di istruzione e formazione professionale (leFP) adottano la didattica digitale integrata, complementare alla didattica in presenza, in modo da assicurare il ricorso alla didattica digitale integrata per il 100% della popolazione studentesca; le modalità concrete di attuazione delle misure sono definite dalle Istituzioni scolastiche, facendo ricorso alla flessibilità organizzativa di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 275/1999 e nel rispetto delle linee guida per la didattica digitale integrata adottate con decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020. Sono, altresì, sospese le attività degli asili nido. Resta fermo che le attività scolastiche svolte negli altri Distretti della Regione sono fruibili dagli studenti residenti nei Comuni appartenenti ai Distretti 1 e 2 sopracitati;

di consentire la prosecuzione laddove necessario, anche in modalità in presenza dei corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento;

di applicare ai Comuni del Distretto n. 1 Ventimigliese come sopra elencati le ulteriori seguenti misure:

- a) dalle ore 21:00 alle ore 5:00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
- b) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Restano consentiti: l'asporto fino alle ore 18.00 e la ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto;
- c) chiusura degli esercizi di vicinato alimentare, degli artigiani alimentari, delle medie e delle grandi strutture di vendita di alimentari dalle ore 18.00 alle ore 08.00 del giorno successivo. Possono restare aperte anche in tale fascia oraria le attività di cui sopra nelle quali sia garantito che non vengano vendute bevande alcoliche in qualsiasi cui forma e qualsiasi gradazione. E', comunque, sempre ammessa la vendita tramite consegna a domicilio;
- d) divieto di manifestazioni pubbliche e private; lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal Questore ai sensi dell'art. 18 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- e) divieto assoluto di assembramento;

Anche qualora durante l'efficacia della presente ordinanza la Regione Liguria venisse classificata in zona ad inferiore rischio è comunque vietato:

- i. fino al 5 marzo 2021 agli abitanti dei Comuni compresi nel Distretto 1 ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso

da quelli ricompresi nel Distretto 1, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

- ii. l'ingresso nei Comuni ricompresi all'interno del Distretto 1, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Per tutta la durata dell'efficacia della presente ordinanza agli abitanti dei Comuni ricompresi nei distretti 1 e 2:

- i. è vietato l'accesso ai minori - anche con i familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura - ad aree gioco attrezzate all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica e ricreativa all'aperto nel suolo pubblico;

**SENTITO** il Ministro della Salute

Per le motivazioni di cui in premessa

**ORDINA**

A decorrere dalle 00,00 del 24 febbraio 2021 e fino alle ore 24.00 del 5 marzo 2021

1. di applicare misure speciali ai Comuni del Distretto n. 1 Ventimigliese e n. 2 Sanremese della Provincia di Imperia, di seguito elencati:
  - **Comuni Distretto 1 Ventimigliese:**  
Airole, Apricale, Bordighera, Camporosso, Castel Vittorio, Dolceacqua, Isolabona, Olivetta San Michele, Perinaldo, Pigna, Rocchetta Nervina, San Biagio della Cima, Seborga, Soldano, Vallebona, Vallecrosia, Ventimiglia;
  - **Comuni Distretto 2 Sanremese:**  
Badalucco, Baiardo, Castellaro, Ceriana, Molini di Triora, Montalto Carpasio, Ospedaletti, Pompeiana, Riva Ligure, Sanremo, Santo Stefano al Mare, Taggia, Terzorio, Triora;
2. d'individuare le misure speciali nella chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e degli organismi formativi di leFP; gli Istituti di istruzione, statali e paritari, e gli organismi formativi di istruzione e formazione professionale (leFP) adottano la didattica digitale integrata, complementare alla didattica in presenza, in modo da assicurare il ricorso alla didattica digitale integrata per il 100% della popolazione studentesca; le modalità concrete di attuazione delle misure sono definite dalle Istituzioni scolastiche, facendo ricorso alla flessibilità organizzativa di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 275/1999 e nel rispetto delle linee guida per la didattica digitale integrata adottate con decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020. Sono altresì sospese le attività degli asili nido.

I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza.

3. di applicare ai Comuni del Distretto n. 1 Ventimigliese come sopra elencati le seguenti misure:
  - a) Dalle ore 21:00 alle ore 5:00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
  - b) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Restano consentiti: l'asporto fino alle ore 18.00 e la ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto;
  - c) chiusura degli esercizi di vicinato alimentare, degli artigiani alimentari, delle medie e delle grandi strutture di vendita di alimentari dalle ore 18.00 alle ore 08.00 del giorno successivo. Possono restare aperte anche in tale fascia oraria le attività di cui sopra nelle quali sia garantito che non vengano vendute bevande alcoliche in qualsiasi cui forma e di forma e qualsiasi gradazione. E', comunque, sempre ammessa la vendita tramite consegna a domicilio;
  - d) divieto di manifestazioni pubbliche e private; lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal Questore ai sensi dell'art. 18 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
  - e) divieto assoluto di assembramento;
4. anche qualora durante l'efficacia della presente ordinanza la Regione Liguria venisse classificata in zona ad inferiore rischio è comunque vietato:
  - i. fino al 5 marzo 2021 agli abitanti dei comuni compresi nel Distretto 1 ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quelli ricompresi nel Distretto 1, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
  - ii. l'ingresso nei Comuni ricompresi all'interno del Distretto 1, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
5. di applicare, per tutta la durata dell'efficacia della presente ordinanza agli abitanti dei Comuni ricompresi nei distretti 1 e 2 le seguenti misure:

- a) divieto di accesso ai minori -anche con i familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura- ad aree gioco attrezzate all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica e ricreativa all'aperto nel suolo pubblico;
6. di dare mandato ai Sindaci dei Comuni del Distretto 1 Ventimigliese e del Distretto 2 Sanremese di adottare i provvedimenti idonei a delimitare ovvero bloccare l'accesso agli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, giardini pubblici, parchi,) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;
7. di dare atto che, per quanto non specificato nella presente ordinanza, continuano a trovare applicazione le disposizioni del d.P.C.M. del 14 gennaio 2021 e del decreto legge del 22 febbraio 2021, in corso di pubblicazione, dalla data della sua entrata in vigore.

MANDA la presente ordinanza, per gli adempimenti di legge:

al Ministero della Salute;  
al Ministero dell'Istruzione;  
al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria;  
ai Prefetti;  
ai Sindaci;  
ai Presidenti delle Province della Spezia, di Imperia e di Savona;  
al Sindaco della Città Metropolitana;  
alle Aziende ed Enti del SSR.

DISPONE la comunicazione del presente provvedimento all'ANCI e ALFA.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

La violazione delle presenti disposizioni comporta, salva la responsabilità penale per le pertinenti fattispecie, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 e dall'art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33.

La presente Ordinanza è pubblicata sul sito web della Regione Liguria.

Genova, 23 febbraio 2021

Giovanni Toti

